



Ministero Istruzione Università Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI" - D.M.P.I. 2802/2001
Via Adua n. 5- 22036 ERBA - ☎ 031-642262 ☎ 031-3335259
info@istitutomanzoni.org - <http://www.istitutomanzoni.org>

Circolare n. 23

Erba, 14/11/2022

AI DOCENTI DESIGNATI
MEMBRI G.L.I. A.S. 2022-2023
e p.c. AI GENITORI
AI DOCENTI

OGGETTO: DECRETO DEL COORDINATORE SCOLASTICO PER LA COSTITUZIONE e REGOLAMENTO G.L.I. e G.L.O. a.s.2022-2023

IL COORDINATORE SCOLASTICO

VISTA la legge 107/2015;

VISTO il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;

VISTO il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;

VISTO il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

VISTA la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee

guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;

VISTO l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto “Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche”;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che “*Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale”.*

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*»;

VALUTATA la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

VALUTATA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

VALUTATO il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;

CONSIDERATI gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);

DECRETA

LA COSTITUZIONE DEL G.L.I. e DEL G.L.O. PER L'A.S. 2022-2023 CON IL SEGUENTE REGOLAMENTO CHE NE DISCIPLINA L'ATTIVITÀ:

Art. 1 - Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.)

È costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all'integrazione-inclusione degli Alunni con bisogni educativi speciali che frequentano i due indirizzi dell'Istituto "A. Manzoni" di Erba. Il Coordinatore Scolastico, ai sensi del D. Lgs n. 66/2017, Art. 9, comma 8, istituisce il Gruppo di lavoro per l'Inclusione (G.L.I.). Il G.L.I. è composto dai docenti curricolari nonché da specialisti dell'Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica o di ente accreditati. Il Gruppo è nominato e presieduto dal Coordinatore Scolastico e ha il compito di supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'Inclusione, nonché i Docenti contitolari e i Consigli di Classe nell'attuazione dei PEI.

Art. 1.1 - Convocazione e Presidenza del G.L.I.

Le riunioni del G.L.I. sono convocate e presiedute dal Coordinatore Scolastico o, in sua assenza, dal Primo Collaboratore ins.te Germana Perboni. Il G.L.I. si riunirà:

- a) IN SEDUTA PLENARIA due volte l'anno:
 - entro il primo trimestre per verificare, valutare e avviare il Piano Inclusività costituito;
 - entro il 30 giugno 2023 per redigere il Piano Inclusività per l'anno scolastico successivo;
- b) IN SEDUTA MAGGIORITARIA nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo;
- c) IN CASO DI NECESSITÀ per riunioni straordinarie.

Art. 1.2 - Funzioni del G.L.I.

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nell'Istituto;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie-metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della Scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai Docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall'Art. 10, comma 5, della Legge n. 122/2010;
- interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc);
- collaborazione, in sinergia e azione complementare ai fini dell'inclusione scolastica, con il G.L.O. (a livello dei singoli allievi);
- progettazione e pianificazione di attività da inserire nel PTOF.

Il G.L.I. all'inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano per l'Inclusività.

Art. 2 - Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.)

Il G.L.O. è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica, per la progettazione dell'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità (D. Lgs n. 96/2019, Art. 8, comma 10, in modifica all'Art. 9 del D. Lgs n. 66/2017).

Art. 2.1 - Composizione del G.L.O.

Il gruppo di lavoro a cui ora il Decreto n. 66/2017 attribuisce la denominazione di G.L.O. è composto: - dal Consiglio di Classe "con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale";

- con la partecipazione "delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe";

- "con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare" dell'ASL, di specialisti degli Enti Locali o Associazioni;

Art. 2.2 - Funzioni del G.L.O.

Il G.L.O. svolge le seguenti funzioni:

-definizione del PEI entro il 30 ottobre, salvo proroghe dovute all'arrivo tardivo delle figure degli educatori in assenza di docenti di sostegno;

-verifica del processo di inclusione;

-proposta della quantificazione delle ore di sostegno o delle misure di supporto alternative (presenza e ore dell'educatore esterno).


Il G.L.O. è, dunque, il luogo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI. Con l'approvazione del D. Lgs. n. 66/2017 e del D. Lgs. n. 96/2019, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale di cui all'Articolo 14 della Legge n. 328/2000). La normativa dice che viene "elaborato e approvato" dal G.L.O. e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente e al sostegno alla classe. Il D. Lgs. n. 66/2017, Art. 7, comma 2, lettere g) e h), specifica che deve essere redatto "in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, salvo eccezioni, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona". Inoltre, "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni". Nel passaggio tra i gradi dell'istruzione è assicurata l'interlocazione tra i Docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento dell'iscrizione è garantita l'interlocazione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione".

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono, naturalmente, anche i momenti di convocazione del G.L.O. È compito del D.S. emanare la convocazione del G.L.O. in forma di comunicazione e in tempi validi perché tutte le sue componenti possano averne notizia e possano partecipare. Le funzioni di Presidente spettano al Coordinatore Scolastico o al Referente per l'Inclusione su sua delega. Il G.L.O. resta in carico un anno e si riunisce, mediamente, una o due volte o quando se ne ravvisi la necessità. Di ogni seduta viene redatto un verbale.

Per l'a.s.2022-2023 il Coordinatore Scolastico ha nominato quali componenti del G.L.O. i Docenti Germana Perboni e Giulia Larovere; il genitore Sig.ra Simona Carla Bramani; i rappresentanti degli studenti Gregorio Turco e Sabrina Vassena.

Il Coordinatore Scolastico
(Prof. Filippo Bambace)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned below the printed text.